



UILPA Penitenziari
www.polpenuil.it

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n.

Alle Organizzazioni Sindacali



GDAP-0298346-2011

PU-GDAP-1e00-02/08/2011-0298346-2011

S.A.P.Pe. - Via Trionfale, 79/a
00136 - ROMA

O.S.A.P.P. - Via della Pisana, 228
00163 - ROMA

C.I.S.L.-FNS. - Via dei Mille, 36
00185 - ROMA

U.I.L. - P.A./P.P. - Via Emilio Lepido, 46
00175 - ROMA

Si.N.A.P.Pe. - Largo Luigi Daga, 2
00164 ROMA

U.G.L. POLIZIA PENITENZIARIA
Via G. Mompiani, 7 - 00192 - ROMA

C.G.I.L. - F.P./P.P. - Via Leopoldo Serra, 31
00153 - ROMA

F.S.A.-C.N.P.P. Viale degli Arcelli, C.P. 18208
00164 ROMA

e, p.c. Direzione Generale del Personale e
della Formazione - Sede

OGGETTO: Mensa Ordinaria di Servizio - Chiarimenti.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti da più OO.SS. in ordine alla materia in oggetto indicata la Direzione Generale del Personale e della Formazione nel confermare le disposizioni contenute nelle lettere circolari n.144536/4.5 del 5.11.1997 e n. 3488/5928 del 23.11.1998 ha richiamato le disposizioni previste all'art.1 comma 1 della legge 18 maggio 1989 n.203, nella parte in cui vengono tassativamente indicate, alle lettere a),b),c) e d) del predetto art.1, quelle "particolari condizioni di impiego e ambientali" che danno diritto alla

UILPA Penitenziari
www.polpenuil.it

Ministero della Giustizia

costituzione delle mense obbligatorie di servizio per le FF.SS. Tali inderogabili condizioni previste dalla norma, opportunamente ricondotte ai servizi istituzionali espletati dal Corpo di Polizia Penitenziaria, ai sensi del successivo art. 3 della predette legge 203/1989, sono state puntualmente riportate nella lettera circolare n. 144536/4.5 del 5.11.1997 che, tra l'altro, ha anche previsto l'accesso alla mensa obbligatoria di servizio in funzione dell'articolazione dei turni di servizio.

Peraltro in relazione alla previsione di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 203/89, ha ricordato che la partecipazione alla mensa obbligatoria di servizio a titolo gratuito, deve essere consentita al personale impiegato in servizi di istituto, specificatamente tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non può allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio.

Per gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, tali condizioni di impiego ricorrono nelle ipotesi previste nella lettera circolare del 5.11.1997 n. 144536/4.5. Più specificatamente, per quanto riguarda il punto 1 lettera b) della succitata circolare, secondo cui il dipendente che svolge turno di servizio 6.00 /12.40 o 8.00/14.00, non può avvalersi della M.O.S. a titolo gratuito. Analogamente per coloro che svolgendo precipuamente compiti amministrativi, espletino il servizio 8.00/14.00.

Secondo quanto stabilito dalle Lettere Circolari del 24.7.1998 n. 151391/3-670 e del 23.11.1998, n. 3488/5938 il tempo di consumazione dei pasti fruiti presso la locale M.O.S. per il personale impiegato in compiti istituzionali per i quali è richiesta la sostituzione sul posto di servizio in caso di allontanamento anche temporaneo, è considerato a tutti gli effetti nell'orario di servizio.

A parere della Direzione Generale del Personale, è la distinzione tra le tipologie di posti di servizio a porre la base per la disciplina da applicarsi su tale argomento, così come delineato con le lettere circolari sopraindicate.

Per i dipendenti chiamati a ricoprire posti di servizio per i quali è prevista la sostituzione in caso di allontanamento, ancorché temporaneo, il tempo occorrente per la consumazione del pasto è da considerarsi tempo di servizio, per le seguenti considerazioni:

- qualora si verifichi una situazione di emergenza, detto personale è comunque chiamato, al pari di chi li sta sostituendo, a sospendere la consumazione del pasto per fronteggiare la situazione;
- nell'ipotesi in cui i responsabili della struttura ritengano assolutamente necessario assicurare l'adempimento dei compiti di istituto, il personale interessato dovrà permanere sul posto di servizio, senza allontanarsene;
- parimenti, nel caso in cui non vi sia possibilità di assicurare una sostituzione, gli stessi non potranno allontanarsi dal loro posto di servizio;



Ministero della Giustizia

- per le stesse ragioni la pausa pranzo in questi casi può avere anche una durata di 30 minuti.

Per il personale che ricopre posti di servizio per i quali, considerata la loro tipologia o le modalità di svolgimento, non è necessaria la sostituzione nel caso allontanamento, il tempo di consumazione del pasto non va computato nell'orario di servizio effettuato, in quanto non è in essi ravvisabile quella continuità che rende gli stessi necessariamente assicurabili continuativamente.

Infine, nell'ipotesi che il dipendente non abbia diritto alla M.O.S., stante la vigenza del R.D.L. 15.3.1923 n.692, non spetterà la mezzora di pausa per la consumazione del pasto.

Tutto ciò premesso la Direzione Generale del Personale e della Formazione, per la delicatezza della materia, auspica un approfondimento nell'ambito dei lavori relativi al rinnovo dell'A.N.Q.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Ministero di Grazia e Giustizia

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
Ufficio centrale del personale

Prot. n. 27796/4-5

Roma, li 23 novembre 1998

CIRCOLARE n. 3488/5938

Ai Signori Direttori degli Uffici Centrali

Al Signor Direttore dell'Istituto Superiore degli Studi Penitenziari

Ai Sigg. Provveditori Regionali della Amministrazione Penitenziaria

Ai Sigg. Direttori degli Istituti Penitenziari per Adulti

**Ai Sigg. Direttori delle Scuole di Formazione e Aggiornamento dei Corpo di
Polizia e del Personale dell'Amministrazione Penitenziaria**

Al Signor Direttore del Centro Amministrativo "G. Altavista"

**e, p.c. Al Servizio per le Relazioni Sindacale per le relazioni con il
Pubblico**

Al Sig. Direttore dell' Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile

LORO SEDI

Oggetto: Mensa Obbligatoria di Servizio per il personale di polizia penitenziaria. Legge 18 maggio 1989, n.203.-

Le disposizioni impartite con la nota n. 151391/3-670 Art. 12 del 24.7.1998 hanno determinato - come si è avuto modo di constatare dal rilevante numero di quesiti pervenuti - non poche perplessità interpretative, per la supposta contraddittorietà con le precedenti, da ultimo diramate con lettera circolare n. 144536/4.5 del 5.11.1997.

Appare pertanto necessario ritornare sull'argomento, per fornire un quadro sistematico della disciplina cui occorre ispirarsi, ferme restando le competenze di tipo organizzativo che sono attribuite ai Sigg. Direttori delle strutture, centrali e periferiche, nelle quali opera il personale di Polizia penitenziaria, destinatario della normativa recata dalla legge 18 maggio 1989, n. 203, concernente le *mense obbligatorie di servizio*.



i . Premesso che i presupposti perché sorga il titolo per la partecipazione alla mensa obbligatoria di servizio sono quelli fissati dalla legge, e puntualmente riportati sia nella nota del 24/7/1998 che nella lettera circolare del 5/11/97, quanto all'individuazione dell'orario di servizio che autorizzi tale partecipazione valgono le disposizioni dettagliatamente indicate nella lettera circolare n.144536/4.5 del 5.11.1997, con l'**ulteriore precisazione** che il tempo occorrente per la consumazione del pasto - in ogni caso, non superiore a 30' - rientra nell'orario ordinario di servizio nei soli casi delineati, con l'eccezione di cui al successivo punto 2.

Ne consegue l'invito - formulato con la citata nota del 24/7/98 - a curare che l'organizzazione della mensa sia tale da eliminare inutili tempi di attesa che, di fatto, pregiudicherebbero l'inderogabile esigenza di contenere nel tempo indicato la sua fruibilità, posto che il personale è da considerarsi a tutti gli effetti in servizio, con il conseguente obbligo, pertanto, di sospendere la consumazione del pasto non solamente nei soli casi di emergenza (situazione che non può non interessare la generalità del personale disponibile) ma in ogni ipotesi in cui comunque responsabilmente si ritenga, da parte dei responsabili della struttura, assolutamente necessario che adempia ai propri compiti di istituto, specie allorché non ne sia stata prevista la sostituzione.

2. La ripetuta nota del 24/7/1998 si è incaricata di precisare, inoltre, che taluni servizi - per la loro tipologia, ossia per le modalità con cui in concreto si svolgono - tollerano l'interruzione dell'attività prestata. Ne discende che il personale che vi è impegnato, cui è comunque impedito di allontanarsi dal luogo di lavoro, ha titolo a partecipare alla mensa obbligatoria di servizio ma, diversamente dall'altro personale impiegato in compiti a contenuto operativo, non può né deve considerarsi in servizio: il tempo trascorso nella consumazione del pasto, di norma pur sempre limitato a 30', è pertanto soggetto a recupero. Tali servizi vanno identificati, con riferimento alle situazioni concrete di ciascuna realtà penitenziaria, dall'autorità dirigente, significando che, di norma, essi devono individuarsi nei settori specificatamente amministrativi ed amministrativo-contabili.

Al contrario, vi sono tipologie di lavoro che, per la loro peculiare natura, possono esser (a titolo meramente esemplificativo ed in via di massima) equiparate ai servizi "a turno": si pensi agli uffici di matricola nei maggiori istituti, alla sorveglianza generale, ai capiposto, alle portinerie, al rilascio e controllo colloqui, sala regia.

Né sembri tale soluzione priva di sensibilità equitativa nei confronti dell'intero personale operante nelle varie strutture dell'amministrazione, tutto egualmente impegnato in gravosi compiti complessivamente tesi al raggiungimento dei fini istituzionali. Si pensi, al contrario, che assai diversa è la natura della prestazione del servizio a turno rispetto allo sconvolgimento di delicatissimi equilibri circadiani, che influenzano, in definitiva, la stessa qualità della vita. Ulteriori mutamenti degli orari dei turni, derivanti dall'esercizio del diritto di fruire della mensa di servizio, opererebbero un aggravamento delle già disagiati condizioni di lavoro. Trattare allo stesso modo (riconoscendo cioè il medesimo trattamento giuridico) condizioni lavorative diverse (i servizi a turno e quelli non a turno) è altrettanto iniquo che trattare in maniera differenziata situazioni analoghe, secondo un sistema di valori che trova la sua più alta chiave precettiva nell'art. 3 cpv. della Costituzione.

3. Per quanto concerne la monetizzazione del servizio che quest'Amministrazione è tenuta a prestare ai sensi della ricordata legge 203/89, si fa riserva di inviare provvedimenti



UILPA Penitenziari
www.polpenuil.it

adottati dall'Amministrazione e recentemente visti dall'organo di controllo in materia, che dirimeranno la questione.

IL VICE DIRETTORE GENERALE



*Alle OSSP
cepi e me +
att/ [signature]
Huber*

Ministero di Grazia e Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO CENTRALE DEL PERSONALE
Divisione V - Sezione I

Prot. n. 144536 / 4.5

Roma, li 5.11.1997

LETTERA CIRCULARE

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Divisione V - Sezione I
- 6 NOV. 1997
4489/ST

- Al Signor Direttore dell'Istituto Superiore degli Studi Penitenziari
- Ai Sigg. Provveditori Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria
- Ai Sigg. Direttori degli Istituti Penitenziari per Adulti
- Ai Sigg. Direttori delle Scuole di Formazione e Aggiornamento del Corpo di Polizia e del Personale dell'Amministrazione Penitenziaria
- Al Signor Direttore del Centro Amministrativo "G. Altavista"

e, p.c.



- Al Servizio per le Relazioni Sindacali e per le Relazioni con il Pubblico
- Al Sig. Direttore dell'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile

L O R O S E D I

OGGETTO: Nuovi criteri di attribuzione del beneficio previsto dalla legge 18 maggio 1989, n.203. Mensa obbligatoria di servizio per il personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso le scuole e gli istituti penitenziari.

Al fine di rispondere ai numerosi quesiti, pervenuti dalla maggior parte degli istituti della Repubblica, di seguito si forniscono specifiche direttive atte a disciplinare le modalità di fruizione delle mense obbligatorie di servizio costituite negli istituti.



Ministero di Grazia e Giustizia

penitenziari e nelle scuole di formazione e aggiornamento del Corpo di polizia e del Personale dell'Amministrazione Penitenziaria.

Peraltro, le previsioni di cui all'art. 12 del D.F.R. 31 luglio 1995, n. 395 ed all'art. 4 - punti 3 e 8 dello Accordo Quadro Nazionale del 24 luglio 1996, rendono indispensabile stabilire nuovi criteri per l'attribuzione del beneficio in parola anche in relazione all'articolazione dei turni di servizio.

L'articolo 1 della Legge 18 maggio 1989, n. 203 indice tra i beneficiari delle mense obbligatorie di servizio fra l'altro il personale:

- 1) - impiegato in servizi di istituto, specificamente tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non può allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio;
- impiegato in servizi di istituto in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale; *(Noi, sedi lontane dai centri abitati)*
- 3) - alloggiato collettivamente in caserma o per il quale l'alloggio collettivo in caserma è specificamente richiesto ai fini della disponibilità per l'impiego. *(Servizi di custodia con 20% ed alloggi e corse dell'istituto)*

Ricorrendo il presupposto di cui al punto 1), la mensa obbligatoria di servizio compete, limitatamente al pasto giornaliero corrispondente al turno di servizio espletato, esclusivamente:

- a) - al personale il cui turno di servizio si protrae oltre le ore 14,30 per il pranzo ed oltre le ore 20,30 per la cena;
- b) - al personale che, a causa dell'orario di inizio del turno di servizio, si trovi nell'impossibilità di consumare il pasto presso il proprio domicilio.





Ministero di Grazia e Giustizia

In relazione alla previsione di cui al punto 2), la partecipazione alla M.O.S. è consentita al personale impiegato nel servizio dei piantonamenti o/o delle traduzioni dei detenuti e degli internati presso le aule di giustizia o luoghi esterni di cura, nella città sede di servizio, e ciò a prescindere dagli orari indicati al punto a). Il predetto personale, infatti, oltre ad assicurare l'effettiva presenza in servizio opera anche in condizioni di grave disagio ambientale.

Il personale impiegato nei servizi di cui sopra, essendo obbligato ad esercitare un'attiva ed ininterrotta vigilanza dei detenuti piantonati o traducendi, dovrà essere, ove possibile, avvicendato al termine del turno ordinario di servizio giornaliero e tale avvicendamento dovrà essere programmato in modo tale da consentirgli la possibilità di fruire della M.O.S. *- e che ora? in quali cantinori?*

Il personale subentrante nel servizio potrà fruire del pasto prima dell'inizio del previsto turno di servizio. In tale ipotesi, il tempo impiegato per la consumazione del pasto, oltre a rientrare nel computo dell'orario di lavoro ordinario settimanale, concorre anche al calcolo per il compenso del lavoro straordinario (cfr. art. 4 - punto B del citato Accordo Quadro Nazionale).

Fermo restando che il personale impiegato nel servizio di piantonamento presso i luoghi esterni di cura, per ovvie ragioni, deve essere sempre avvicendato al termine del turno, al personale impiegato presso le aule di giustizia, nel caso in cui ciò non sia possibile, dovrà essere, comunque, garantita la possibilità di usufruire, durante il servizio, di un adeguato pasto caldo, appositamente confezionato, in sostituzione dei generi





Ministero di Grazia e Giustizia

distribuiti alla mensa.

Riguardo alla previsione di cui al punto 3), la mensa obbligatoria di servizio spetta:

- agli allievi agenti ausiliari ed agli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria per il periodo del corso di formazione;
- al personale nei cui confronti è disposto l'obbligo di permanere in caserma ai fini della disponibilità all'impiego per le esigenze previste dall'art. 18 - comma 5 - della legge 15 dicembre 1990, n. 395;
- al personale che frequenta i corsi di formazione e di aggiornamento presso le Scuole o Istituti di Istruzione, limitatamente alla durata del relativo corso.

Premesso quanto sopra, ne discende che la partecipazione alla mensa obbligatoria di servizio, in relazione all'articolazione dell'orario di lavoro previsto dall'art. 12 del D.P.R. 395/95, deve essere consentita:

per i servizi articolati su quattro quadranti orari

- al personale il cui turno di servizio ha inizio nella fascia oraria compresa tra le ore 11,30 e le ore 13,30, limitatamente al pranzo;
- al personale il cui turno di servizio inizia tra le ore 17,30 e le ore 19,30, limitatamente alla cena;

per i servizi articolati su tre quadranti orari

- al personale del turno 8,00 / 16,00, limitatamente al pranzo;
- al personale del turno 16,00 / 24,00, limitatamente alla cena;



Ministero di Grazia e Giustizia

per i servizi articolati su turni unici fissi

- al personale il cui turno di servizio si protrae oltre le ore 14,30.

Al personale di Polizia Penitenziaria impiegato in compiti amministrativi, contabili e patrimoniali presso gli uffici degli Istituti e delle Scuole dell'Amministrazione, con articolazione dell'orario di lavoro settimanale su cinque o sei giorni lavorativi, la mensa obbligatoria di servizio compete esclusivamente quando il turno di servizio si protrae oltre le ore 14,30.

Inoltre, è opportuno precisare quanto segue.

Il servizio di mensa dovrà essere organizzato nell'arco temporale compreso tra le ore 11,30 e le ore 14,30 per il pranzo e tra le ore 17,30 e le ore 20,30 per la cena. Ciò, si rende necessario, anche al fine di una corretta programmazione del servizio traduzioni che, quando possibile, potrà tener conto dei prestabiliti orari di apertura e chiusura delle M.O.S. per consentire al personale impiegato di scorta di consumare i pasti, a titolo gratuito, nelle strutture dell'Amministrazione Penitenziaria.

La partecipazione alla mensa obbligatoria di servizio, fermo restando quanto in precedenza previsto per il personale impiegato nel servizio delle traduzioni e piantonamenti, deve essere assicurata durante lo svolgimento del turno di servizio.

Il tempo impiegato per la consumazione del pasto, fissato inderogabilmente in trenta minuti, rientra nel periodo temporale del turno ordinario di servizio giornaliero in quanto la particolare natura e l'organizzazione dei servizi richiedono la costante





MOD. 40256

Ministero di Grazia e Giustizia

disponibilità per il pronto impiego del personale anche se impiegato in compiti amministrativi, contabili e patrimoniali.

Trattandosi di oneri a totale carico dell'Amministrazione, l'ammissione alla M.O.S. è subordinata al rigoroso accertamento dell'effettivo impiego del personale nelle condizioni stabilite dalle presenti disposizioni.

Con riguardo, infine, all'entità delle spettanze giornaliere, alle integrazioni vitto ed ai generi di conforto, si confermano le disposizioni contenute nelle lettere circolari n. 87045/4.5 del 16 giugno 1992 e n. 61014/3.1 del 19 marzo 1993.

Si confida nella corretta applicazione delle disposizioni impartite anche al fine di evitare disparità di trattamento tra i diversi istituti.



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
DIRIGENTE GENERALE
Emilio di SOMMA